



COMUNE DI BONARCADO

PROVINCIA DI ORISTANO

ORDINANZA Sindacale

N. 21

N. Cat 19

Del

02/11/2020

**OGGETTO: ULTERIORI MISURE IN MATERIA DI
CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID-19.**

IL SINDACO

VISTE:

- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATI gli interventi successivi e gli atti adottati dagli organi dello Stato quali misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;

RICHIAMATO l'articolo 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020, r

CONSIDERATO che per il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19 e l'evolversi della situazione epidemiologica nell'ambito comunale, per la registrazione di nuovi casi tra la popolazione, si ritiene necessario adottare misure maggiormente restrittive, rispetto a quelle statali, riguardo all'utilizzo dei locali comunali e all'accesso a parchi e giardini pubblici;

STANTE la necessità di adottare misure volte a evitare la propagazione della malattia in tutte le occasioni in cui il distanziamento sociale, per varie ragioni, non sia attuabile;

CONSIDERATO opportuno ridurre le occasioni di possibili assembramenti nei luoghi pubblici;

PRESO ATTO della nuova comunicazione dell'ATS Sardegna che segnala un ulteriore caso di positività al virus COVID-19;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica, nonché motivazione di preminente, urgente ed indifferibile interesse pubblico che consentono di ricorrere allo strumento dell'Ordinanza contingibile e urgente;

VISTI:

1. la Legge 24 novembre 1981 n° 689;
2. la legge 23 dicembre 1978, n. 833 - *"Istituzione del servizio sanitario nazionale"* - la quale all'art. 32 prevede la competenza sindacale ad emettere ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria;
3. il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* - e le successive modifiche e integrazioni, in particolare l'art. 50 concernente le competenze del Sindaco quale "rappresentante della comunità locale", *"in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale"*;

ORDINA

Per le motivazioni sopra espresse, qui tutte integralmente richiamate, e ferme restando tutte le altre disposizioni vigenti volte a disciplinare i comportamenti da tenere per fronteggiare l'epidemia da Covid19, con decorrenza dal 03 novembre e fino a nuova ordinanza di revoca:

- 1) la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche e private onde evitare la possibilità di assembramento;
- 2) la sospensione delle concessioni degli spazi e locali comunali elencati nel Regolamento sulla concessione in uso di beni mobili e immobili di proprietà comunale e concessione patrocinio approvato con deliberazione C.C. n° 25 del 26/09/2016 e successive modifiche e integrazioni;
- 3) La chiusura dei parchi e giardini pubblici con divieto di frequentazione per tutte le 24 ore;

AVVERTE

La mancata ottemperanza alla presente Ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative disposte dall'art. 4 del Decreto legge 25 marzo 2020 n 19 convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n° 35 , anche in combinato disposto con l'art. 2 del D.L. 16 maggio 2020 n ° 33 convertito con modificazioni con legge 14 luglio 2020 n° 74.

DISPONE

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia hanno l'obbligo di vigilare sull'osservanza del presente provvedimento.

INFORMA

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") contro la presente Ordinanza è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna entro 60 giorni dalla data di notifica o notorietà del presente Provvedimento (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 "Istituzione dei tribunali amministrativi regionali" e D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 "Codice del Processo Amministrativo")
- oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica o notorietà del Provvedimento medesimo (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi").

DISPONE

La presente ordinanza viene pubblicata con effetto immediato nell'albo pretorio on line e trasmessa per l'esecuzione a:

- Ufficio Polizia Locale – sede;
- Prefettura – UTG – Oristano
- Questura di Oristano
- Locale Stazione dei Carabinieri.

Bonarcado, 02/11/2020

IL SINDACO
Francesco PINNA